

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

È costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'Associazione di promozione sociale denominata "**FabLab Napoli**", in seguito "Fablab".

L'associazione ha vocazione solidaristica e mutualistica, è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico. L'associazione non persegue finalità di lucro.

L'associazione ha sede legale in Napoli. L'eventuale trasferimento della sede legale, purché all'interno della città di Napoli, non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Oggetto associativo - Finalità ed attività

L'associazione persegue finalità di promozione della Fabbricazione Digitale e del Design condiviso, dell'Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile, a vantaggio degli associati e di terzi. Promuove e valorizza le diverse attività proposte dai Soci, coerenti con la sua filosofia; condivide i progetti realizzati a livello locale, a livello planetario, attraverso la rete e il sito dell'associazione; e viceversa ripropone e promuove progetti realizzati altrove e condivisi attraverso gli stessi metodi, a livello locale; offre un luogo di scambio e di creazione; e si munisce, compatibilmente alle proprie possibilità, delle macchine necessarie per coprire tutti i vari livelli di fabbricazione digitale; promuove la ricerca scientifica su vari livelli. Per il perseguimento dei propri fini statutari, l'associazione potrà:

- favorire l'organizzazione di workshop, concorsi, attività, seminari, ricerca, corsi su tematiche coerenti con la natura dell'associazione, spaziando dal Design, all'Architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi.
- agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;
- curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro divertimento.

Art. 3 – I Soci

Ci sono quattro categorie di soci:

1) Soci fondatori: sono soci ordinari intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

2) Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale;

Possono essere associati le persone fisiche che facciano richiesta scritta, rivolta al Consiglio Direttivo, di aderire all'Associazione nella quale dichiarano di condividere gli scopi dell'Associazione e di impegnarsi a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi. La richiesta deve essere formulata compilando integralmente il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e gratuito. All'associazione non è fatto divieto, in caso di necessità, di avvalersi di prestazioni d'opera derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche di natura occasionale; tali prestazioni possono provenire anche dai propri associati.

3) Soci sostenitori: le persone fisiche, società, associazioni, fondazioni e qualsiasi ente pubblico o privato che, senza essere associato, condivide gli scopi e i principi dell'Associazione. L'aspirante sostenitore deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, secondo le regole che saranno stabilite dalle deliberazioni degli organi associativi.

4) Soci Onorari: il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte in Italia o all'estero. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria, ma non hanno diritto di voto.

Lo Status di Socio, appartenente a qualunque categoria, è intrasmissibile ad alcun soggetto.

Art. 4 – Procedura di ammissione

L'aspirante associato può rivolgere domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione in qualunque momento dell'anno, compilando l'apposito modulo con accettazione esplicita di quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nelle delibere degli organi associativi e prestando il consenso al trattamento dei dati personali. La domanda di ammissione è accompagnata dal versamento della quota associativa annuale. Nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda d'ammissione. In caso di accoglimento, la quota associativa non è rimborsabile. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci basando il proprio giudizio su criteri di merito oggettivo e sulle capacità del membro potenziale di contribuire alle attività dell'associazione, e stabilendo anche a quale categoria essi appartengano. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. In caso di rigetto, la quota associativa sarà restituita entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Elementi ostativi all'iscrizione

Il Consiglio Direttivo ha discrezionalità nell'accogliere la richiesta di iscrizione, ma costituiscono in ogni caso elementi ostativi all'iscrizione:

- a. l'esistenza di motivi di dissidio con uno o più associati;

- b. la palese incompatibilità dell'aspirante con i principi e le finalità esposti nel presente statuto;
- c. la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dall'associazione;
- proporre attività conformi ai principi dell'associazione;
- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi secondo i termini previsti;
- contribuire a definire gli obiettivi dell'associazione;
- avere accesso alla documentazione e ai registri prodotti dall'associazione;
- avere accesso a tutti i servizi, attrezzature e locali garantiti loro dall'associazione nei tempi e nei modi definiti dal Regolamento e dalle altre deliberazioni degli organi associativi.

I soci sostenitori hanno diritto a:

- partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dall'associazione;
- proporre attività conformi ai principi dell'associazione;
- ricevere visibilità online (sul sito, sulla newsletter e sui social network) ed offline (presso l'Associazione) con le modalità che saranno deliberate dagli organi associativi.
- avere accesso ad una porzione dei servizi delle attrezzature e dei locali garantiti loro dall'associazione, la cui entità viene definita dal Regolamento dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a:

- rinnovare la quota associativa, che in nessun caso può essere trasferita ad altri;
- osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
- rispettare i principi e le finalità sancite nello Statuto dell'associazione;
- contribuire all'attuazione delle finalità dell'associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie, attraverso comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- scioglimento dell'Associazione;
- recesso, da comunicare in forma scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione;
- delibera dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di uno dei soci votando a maggioranza dei 3/4 nei seguenti casi:

- a. l'inadempienza protratta agli obblighi associativi di cui all'art.6;
- b. qualora non paghi la quota associativa o altri contributi sociali deliberati dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale;
- c. qualora ricorrano altri gravi motivi, anche se non previsti dal presente Statuto. Ricorrono gravi motivi, tra l'altro, quando il comportamento dell'associato abbia causato un pericolo di danno patrimoniale o non patrimoniale all'Associazione e quando l'associato abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare all'associato l'avvio del procedimento di esclusione con le relative motivazioni. L'associato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può comunicare al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni o può chiedere di essere sentito. Decorso inutilmente detto termine, o ricevute le giustificazioni o espletata l'audizione richiesta, il Consiglio Direttivo delibera la chiusura del procedimento.

Il socio che intende impugnare il provvedimento deve presentare ricorso all'assemblea o al Collegio dei Garanti, se eletto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione. Il ricorso, motivato e da comunicarsi tramite raccomandata a./r., deve pervenire presso la sede dell'Associazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'interessato, della comunicazione del provvedimento di esclusione. Sul ricorso decide il Collegio di Garanti, se eletto, oppure, in caso contrario, l'assemblea nel corso della prima riunione utile. Sull'esclusione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il socio cessa di appartenere all'Associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né, in particolare, possono chiedere la restituzione di quote e contributi versati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione "FabLab Napoli":

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- Collegio di Garanzia, se nominato.

Possono inoltre essere nominati (anche nella medesima persona) un Segretario ed un Tesoriere. Tutte le cariche associative sono elettive ed è fatto divieto di trasferibilità. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa che altrove. Le cariche non comportano compensi, ma il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere in accordo col Presidente, può deliberare previamente rimborsi spese.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati che siano in regola col pagamento delle quote. Ogni associato ha diritto di essere rappresentato nell'assemblea da un delegato che sia a sua volta associato. L'assemblea è aperta a tutti gli invitati senza diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con lettera inviata dal Presidente ai delegati, a mezzo posta elettronica, o di posta ordinaria, o fax, o tramite pubblicazione sul sito dell'associazione (<http://fablabnapoli.it>) e nella bacheca dell'associazione. La convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Presiede l'Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente. Dell'Assemblea viene redatto il verbale, dal Segretario o da un associato delegato, il quale viene pubblicato e messo a disposizione dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata, previa richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare nell'ordine del giorno:

- a) dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea medesima mediante comunicazione scritta al Presidente;

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti tranne che per i provvedimenti per i quali lo statuto prevede una maggioranza differente. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno due volte all'anno per la valutazione del programma svolto e per definire i nuovi programmi di lavoro, per la votazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. L'assemblea si riunisce inoltre in forma ordinaria ogni tre anni per eleggere il Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto i soci da almeno dodici mesi prima dello svolgimento delle elezioni. Le modalità di espletamento dell'elezione sono stabilite dall'assemblea almeno trenta giorni prima dell'elezione stessa.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria:

- proporre, discutere e stabilire le linee politiche e di indirizzo dell'associazione;
- approvare e deliberare le modifiche al regolamento;
- ratificare le quote di adesione annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, sentito il Tesoriere, in merito all'utilizzo del Fondo di Riserva;
- deliberare in merito al trasferimento della sede legale;
- deliberare l'esclusione di un socio.

L'assemblea dei soci può essere convocata in forma straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei delegati aventi diritto al voto.

Le modalità di convocazione dell'assemblea in forma straordinaria sono le medesime della convocazione in forma ordinaria.

Sono materia esclusiva dell'assemblea convocata in forma straordinaria e ratificate con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare la sfiducia delle cariche elettive dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito per il periodo iniziale e fin tanto che non sia convocata l'Assemblea, dai soci fondatori. Successivamente il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci e di cui faranno parte, per i primi tre anni, i soci fondatori così come nominati nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. E' presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche consiliari.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri. La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima a mezzo e-mail e deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di adesione;
- b) rendere esecutive le decisioni prese dall'Assemblea;
- c) rendere esecutive le linee di indirizzo e i programmi di lavoro deliberati dall'Assemblea dei soci, deliberando in merito alle attività associative da realizzare;
- d) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dei Regolamenti e dello Statuto;
- e) proporre all'Assemblea dei soci l'entità delle quote associative annuali;
- f) deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni;
- g) nominare, su proposta del Presidente, eventuali referenti di staff tecnici (ruoli che possono essere coperti da Consiglieri o da associati).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea sia con soci che con esterni. Qualora venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, Il presidente provvederà alla loro sostituzione entro un mese, previo parere favorevole della maggioranza del consiglio. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo in sede di Assemblea dei soci.

Art. 11 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione FabLab Napoli. Dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio Direttivo, un Tesoriere ed un Segretario;
- promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge funzione di Portavoce e rappresenta l'Associazione nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e non, salvo sua delega al Vice Presidente oppure diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la titolarità dei conti correnti dell'Associazione congiuntamente al tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando il Presidente è indisponibile.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario, se nominato:

- coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo;
- comunicare l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci, previa delibera dell'Assemblea;
- cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell'assemblea, del Registro dei verbali del consiglio direttivo e di atti, documenti e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere;
- è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/2003

Il segretario è invitato permanente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il tesoriere, se nominato:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione;
- cura la tenuta e l'aggiornamento di atti, documenti e registri contabili;
- si occupa dell'amministrazione contabile dell'Associazione "FabLab", gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da presentare annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati. Il Tesoriere può non essere socio dell'associazione. Il tesoriere è titolare, insieme al Presidente, dei conti correnti dell'Associazione.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea dei soci ha facoltà di eleggere, anche tra non soci, il Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. La carica ha durata di 3 (tre) anni. I titolari della carica sono rieleggibili; esercitano le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti ed in particolare: controllano, autonomamente o su richiesta dei

soci, la gestione della cassa, di tutti i documenti e le registrazioni contabili; esaminano i rendiconti; danno conto dell'attività svolta annualmente all'assemblea, mediante relazione scritta. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Art.14 – Collegio di Garanzia

L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili, scelti anche tra non soci. La carica di Garante ha durata di 3 (tre) anni ed è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore. Qualora l'assemblea elegga il Collegio, ad esso deve essere devoluta ogni controversia tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione – ivi comprese le controversie relative all'esclusione – o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica secondo equità e la sua decisione non è impugnabile presso altri organi associativi.

Art. 15 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti diversi;
- c) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- d) beni materiali e immateriali, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, di proprietà dell'Associazione;
- e) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- f) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- g) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- h) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- i) contributi ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- k) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- m) fondo di riserva;
- n) Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 16 – Fondo di riserva

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio. Tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.

Art. 17 – Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto, entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga non superiore ai 30 giorni può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo che i soci ed i Revisori dei Conti, eventualmente nominati, ne possano prendere visione.

Il bilancio preventivo contiene la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo. È presentato dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre. Può essere prevista una deroga massima di trenta giorni in caso di comprovata necessità o impedimento. Le variazioni del bilancio preventivo sono approvate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto; deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo che i soci ed i Revisori dei Conti, eventualmente nominati, ne possano prendere visione.

Art. 18 – Proventi e avanzo di gestione

I proventi delle attività dell'associazione non possono in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea che delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; la deliberazione di scioglimento deve essere proposta dal Consiglio Direttivo con il voto dei tre quarti degli aventi diritto. l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni non lucrative, di utilità sociale o di beneficenza. Se per tre anni consecutivi non si effettuano assemblee, l'associazione è da considerare sciolta a tutti gli effetti. I soci receduti o esclusi dall'Associazione o per i quali il rapporto associativo comunque si sciogla o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non avranno in alcun caso diritto a ripetere le quote o i contributi versati, a chiedere lo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota di esso e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, in particolare quelle relative all'associazionismo.